PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 e del Consiglio del 2 dicembre 2021

Intervento SRG06 – "Leader – Attuazione delle strategie di sviluppo locale"

COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER (CODAL) DEL GAL VALLI MARECCHIA E CONCA

Anno 2026

AZIONE: SRE04

Start up non agricole

Approvato con VERBALE del CdA N° 12 DEL 20.10.2026

Pubblicato dal 09 novembre 2026 al 09 marzo 2027.

Termine per la presentazione delle domande di sostegno 09 marzo 2027 ore 13,00.

SOMMARIO

1. Premessa

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

1.2 Beneficiari

1.3 Condizioni di ammissibilità

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

1.7 Aiuti di Stato

1.8 Principi e criteri di selezione

1.9 Punteggio minimo

1.10 Eleggibilità delle spese

1.11 Spese ammissibili

1.12 Spese non ammissibili

2. Presentazione delle domande di sostegno

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

2.2 Determinazione della congruità delle spese

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

2.5 Approvazione della graduatoria

2.6 Concessione del premio

2.7 Presentazione della documentazione in caso di beneficiari- persone fisiche che si costituiscono in impresa

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

3.2 Proroghe

4. Anticipi

5. Presentazione della domanda di pagamento

5.1 Documentazione di spesa

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

6. Procedimento di liquidazione del premio

6.1 Erogazione del premio

7. Cause di forza maggiore

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

8.2 Revoche e sanzioni

8.3 Revoche del premio liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post.

9. Obblighi di comunicazione

10. Disposizioni finali

ALLEGATI

ALLEGATO A - Codici ATECO ammissibili

ALLEGATO B – Format relazione tecnico economica del progetto

ALLEGATO C – Modulo di delega al GAL per l'accesso all'anagrafe delle aziende agricole

ALLEGATO D - "Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione («emblema»)" Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

ALLEGATO E – Adempimento imposta di bollo

1. Premessa

L'intervento prevede un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per l'avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della micro-imprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.

Pertanto, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 7 *"Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali"*, e dell'Obiettivo specifico 8 "*Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile"*.

Riferimenti normativi:

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, integrato con Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022;

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione Testo dell'atto e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Atti di programmazione:

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (di seguito per brevità indicato come CoPSR), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e *modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta*
regionale n. 1045 del 22 giugno 2026
Il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027), ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 7.1 approvata con Decisione della Commissione C(2026)745 del 11 febbraio 2026.

Altri atti

DGR. n. 1519 del 11/09/2023 "Avviso pubblico per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio Leader - sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale" - anno 2023";
Determinazione dirigenziale n. 27043 del 22/12/2023 "Interventi SRG 05 e 06 - Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale "Leader", individuazione dei Gal e assegnazione delle risorse";
Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 24 febbraio 2025 "Reg. (UE) n. 2115/2021. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (CoPSR) e Piano strategico nazionale della PAC (P.S.P.) 2023-2027. Riparto e assegnazione ai Gal delle risorse aggiuntive per gli eventi alluvionali del maggio 2023 e approvazione delle modifiche alle disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" adottate con deliberazione n. 1793/2024" ome modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 856 del 25/05/2026, e, da ultimo, dalla n. 1089 del 29/06/2026;
Lettera di conformità del CODAL prot. 10.07.2026.0685285.U;
Lettera di esito della supervisione Prot. 14/09/2026.0930968.U;
Delibera del Consiglio di amministrazione (CDA) del GAL n. 12 del 20.10.2026 che approva il testo dell'Avviso pubblico e ne stabilisce la pubblicazione.

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (OS 08).
L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della micro-imprenditoria e della piccola impresa.

1.2 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso:

A. **Persone fisiche** che intendano **costituirsi in micro o piccola impresa extra agricola**;
B. **Micro o piccole imprese extra-agricole** secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg.to UE 2472/2022, in forma singola, **già costituite da non più di un anno** dalla data di presentazione della domanda di sostegno oppure **costituite da più di un anno che intendano esercitare una**

ulteriore attività extra agricola mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno;

C. **Liberi professionisti (purché in forma individuale) che esercitano l'attività da non più di un anno** dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
D. **Associazioni**, non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese, **già costituite da non più di un anno** dalla data di presentazione della domanda di sostegno oppure **costituite da più di un anno che intendano esercitare una ulteriore attività extra agricola mai esercitata** sino al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili le imprese extra-agricole, costituite o costituende, che non esercitano le attività previste all'art. 2135 del Codice civile. In particolare, in caso di esercizio di una pluralità di attività, l'esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria.

I beneficiari per accedere al premio devono possedere o **acquisire uno dei codici ATECO** tra quelli riportati nell'Allegato "A": Per i richiedenti con codice ATECO 10 e 11, sono ammessi a finanziamento unicamente investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'articolo 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione

Si riportano di seguito i requisiti per ciascuna tipologia di beneficiario che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

A. Persone fisiche:

- età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
- non essere stato titolare/contitolare di impresa nei 12 mesi antecedenti la domanda; si considerano titolari/contitolari, tutti i soggetti che hanno avuto nei 12 mesi precedenti, una partecipazione all'interno di una società di persone o, per le società di capitali, hanno assunto compiti di amministrazione o direzione della società.

Requisiti specifici

Il beneficiario "A. Persona fisica" deve costituirsi in micro o piccola impresa extra agricola entro 150 giorni dalla comunicazione dell'atto di concessione del premio, pena la revoca della concessione, in una delle seguenti forme:

1. **ditta individuale** ai sensi dell'art. 2082 del codice civile;

2. **società:**
 a) di persone alle seguenti condizioni: se il beneficiario-persona fisica si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al beneficiario in modo tale che le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto, nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c),** il beneficiario dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il beneficiario non sia amministratore unico dovrà detenere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili nonché la maggioranza delle quote sociali, qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali.

Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.),** il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché la maggioranza delle quote sociali, qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

b) di capitali, alle seguenti condizioni: se il beneficiario – persona fisica si insedia in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il beneficiario stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (ad esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale che le decisioni del beneficiario non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.
Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il beneficiario dovrà possedere la quota di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.
Nelle **Società per azioni (s.p.a.)** il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
Nella **Società in accomandita per azioni**, il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

c) cooperative, alle seguenti condizioni: il beneficiario – persona fisica dovrà essere socio e componente del C.d.A.

A prescindere dalla tipologia di impresa in cui si costituisce, il beneficiario deve proseguire l'attività intrapresa, mantenendo le condizioni sopra esposte, per almeno 3 anni (vincolo di conduzione aziendale) a decorrere dal saldo del premio; durante il vincolo non sono consentite operazioni di modifica della titolarità dell'impresa, pena l'applicazione della riduzione di cui al par. 8.1.

Nel caso di investimenti su beni immobili di proprietà del richiedente persona fisica, questi dovrà impegnarsi a trasferire la proprietà del bene alla nuova società prima dell'avvio dei lavori o darne disponibilità per l'intero periodo di vincolo di destinazione e d'uso dei beni di cui al par. 8.3 del presente avviso. Inoltre, i beni mobili e immobili oggetto del finanziamento non potranno essere oggetto di trust o altre forme di "protezione" che impediscano all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore il recupero del premio in caso di applicazione delle revoche e sanzioni di cui al par. 8.2.

Il momento di avvio dell'attività imprenditoriale è identificato con la data di richiesta di apertura della partita IVA, che <u>non</u> deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno; pertanto laddove la richiesta di partita IVA sia stata già presentata, il beneficiario dovrà presentare la domanda di sostegno in qualità di micro o piccola impresa già costituita da non più di un anno ai sensi del successivo punto B., pena l'inammissibilità della domanda stessa. La richiesta non dovrà essere successiva di oltre 150 giorni rispetto alla data di comunicazione dell'atto di concessione del premio.

L'avvio dell'attività imprenditoriale include l'acquisizione da parte del beneficiario del codice ATECO indicato nella relazione tecnico economica allegata alla domanda di sostegno e dei requisiti trasversali, di competenza, previsti dal presente Avviso.

Il beneficiario-persona fisica, pertanto, una volta costituito dovrà presentare al GAL, entro 150 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di concessione, la documentazione che attesta l'avvenuta costituzione in una delle forme di impresa di cui sopra e il codice ATECO acquisito, pena la revoca del premio concesso con le modalità e tempistiche stabilite al par. 2.7.

Non è consentito a più beneficiari – persone fisiche titolari del premio costituirsi nella medesima impresa.

B. **Micro o piccole imprese extra-agricole** secondo la definizione di cui all'allegato I del Reg.to UE 2472/2022**,** in forma singola, **già costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di sostegno** oppure **costituite da più di un anno che intendano esercitare una ulteriore attività extra agricola mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno:**

 - rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro o piccola impresa;
 - possesso dei requisiti trasversali di competenza di seguito riportati.

Nel caso di imprese già costituite da più di un anno che intendano esercitare una ulteriore attività extra agricola, mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno, le stesse dovranno riportare nella relazione tecnico economica, di cui al par. 2.1 lett.a), il codice ATECO che si intende acquisire coerente con i contenuti del PI.
Prima della concessione da parte del GAL, le imprese devono acquisire il codice ATECO indicato in domanda di sostegno e comunicarlo al GAL al fine di verificarne la coerenza, pena la decadenza della domanda.

C. **per i liberi professionisti (purché in forma individuale): aver fatto richiesta da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di sostegno di Partita Iva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;**

D. **per le associazioni, non partecipate da soggetti pubblici con caratteristiche di micro o piccole imprese,costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di sostegno oppure costituite da più di un anno che intendano esercitare una ulteriore attività extra agricola mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno:**

 - svolgere prevalentemente attività commerciale con iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio (CCIAA) territorialmente competente;
 - essere dotate di un atto costitutivo che include lo statuto dell'associazione;
 - prevedere quali organi sociali l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Tutte le tipologie di beneficiari di cui sopra devono prevedere l'esercizio di un'attività economica che rientri in uno dei settori di cui al par. 1.3 Condizioni di ammissibilità.

I beneficiari di cui alla lett. A., B. e D. devono prevedere negli atti costitutivi o statuti una durata del contratto societario o associativo almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione e d'uso dei beni di cui al par. 8.3 del presente avviso.

Requisiti trasversali

I richiedenti dovranno risultare inoltre in possesso dei seguenti requisiti trasversali fino all'erogazione del premio, laddove applicabili:

Iscrizione all'anagrafe: i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'organismo pagatore regionale (OPR) "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

Regolari contratti di lavoro: i richiedenti devono rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 15 del 2021.

Regolarità contributiva: il richiedente deve avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall'INPS.

Nel caso di società di persone, l'accertamento si estende automaticamente alle posizioni individuali dei singoli soci; pertanto, l'irregolarità anche di un solo socio comporta l'esclusione della società, sebbene quest'ultima risulti regolare.

La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall'INPS.

Iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente): i richiedenti, al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese, salvo nei casi di esenzione previsti dalla legislazione vigente;

Fallimento: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Partita IVA: essere in possesso di partita IVA attiva prima della presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Requisiti di moralità: non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

"Clausola Deggendorf": i richiedenti inoltre non devono essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, il richiedente non dovrà risultare presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

I beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni di cui al successivo par. 8.1.

I requisiti di cui sopra, laddove applicabili, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno per i richiedenti di cui ai punti B., C. e D.

Per i richiedenti – persone fisiche di cui al punto A. tali requisiti saranno verificati dal GAL a seguito della costituzione in impresa.

1.3 Condizioni di ammissibilità

I richiedenti dovranno risultare in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi:

Presentazione di un piano di investimento (PI): a tal fine il richiedente presenta la relazione tecnico-economica che riporti tutti i contenuti di cui al par. 2.1 lett. a), relativo alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno;

Determinazione del momento di avvio del progetto: possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno; al fine di determinare il momento di avvio del PI si rinvia a quanto previsto al successivo par. 1.12 Spese non ammissibili;

Titolarità o possesso dell'area/bene oggetto dell'intervento: per gli interventi che hanno ad oggetto beni immobili o aree, il richiedente deve presentare la documentazione attestante la titolarità della proprietà, ovvero il possesso, di durata pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

Localizzazione dell'intervento: gli interventi che hanno ad oggetto investimenti materiali devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del GAL Valli Marecchia e Conca e specificatamente nei Comuni di seguito elencati:

Cod. ISTAT	**Denominazione Comune**	**Prov.**	Aree ad agricoltura intensiva e specializzata ZONA **B** Aree rurali con problemi di sviluppo **ZONA D**	Comuni Aree Interne (STAMI)
099021	Casteldelci	RN	D	SI
099003	Coriano	RN	B	NO
099004	Gemmano	RN	B	NO
099022	Maiolo	RN	D	SI
099030	Montecopiolo	RN	D	SI
099006	Mondaino	RN	B	NO
099008	Montefiore Conca	RN	B	NO
099009	Montegridolfo	RN	B	NO
099029	Montescudo-Monte Colombo	RN	B	NO
099011	Morciano di Romagna	RN	B	NO
099023	Novafeltria	RN	D	SI
099024	Pennabilli	RN	D	SI
099028	Poggio-Torriana	RN	B	SI
099015	Saludecio	RN	B	NO
099016	San Clemente	RN	B	NO
099025	San Leo	RN	D	SI
099026	Sant'Agata Feltria	RN	D	SI
099031	Sassofeltrio	RN	D	NO
099027	Talamello	RN	D	SI
099020	Verucchio	RN	B	SI

I progetti di promozione, informazione o di educazione/sensibilizzazione possono essere realizzati sia all'interno che al di fuori del territorio del Gal; in tale ultimo caso è necessario dare dimostrazione nella relazione tecnico economica di cui al par. 2.1 della ricaduta sul territorio del Gal VMC.

Per i richiedenti di cui ai punti B. C. e D. avere almeno una sede operativa nel territorio del GAL. Per i beneficiari-persone fisiche di cui al punto A. le condizione sarà verificata dal GAL al momento della verifica della costituzione in impresa.

Obbligo assicurazione da danni per calamità naturali: Il richiedente, qualora tenuto per legge, dovrà essere in regola con l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa.

Non sono ammissibili investimenti nei seguenti settori: produzione e commercio di armi e munizioni; gioco d'azzardo, incluse case da gioco e imprese equivalenti; rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico.

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in **12 mesi** dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno, salvo la richiesta di un'eventuale proroga non superiore a **180** giorni.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Il presente avviso pubblico prevede un ammontare complessivo di

Euro **120.000,00**

Il sostegno è erogato in forma di **premio** in c/capitale pari a euro **30.000,00** erogabile in due tranches del 50% ciascuna.

È data facoltà ai richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo del premio. In questo caso il premio rimane comunque definito in euro **30.000,00**.

Qualora la spesa ammissibile sia inferiore all'importo del premio, sia in fase di ammissibilità che di liquidazione, lo stesso non potrà essere riconosciuto anche se il PI risulti completamente realizzato. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile per la realizzazione del PI non si computa l'importo forfettario relativo alle spese per la costituzione dell'impresa e alle spese generali connesse agli investimenti nonché all'IVA.

Ciascun richiedente può presentare solo una domanda sul presente Avviso.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Il premio di cui al presente avviso pubblico non costituisce premio agli investimenti realizzati nell'ambito del PI pertanto non concorre alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto in caso in cui gli investimenti realizzati siano oggetto di altri aiuti pubblici.

Si precisa che il premio è, invece, alternativo e non cumulabile con altri aiuti erogati in forma di premio per interventi attivati o ai sensi dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 2115/2021 o a valere su altre tipologie di finanziamento.

1.7 Aiuti di Stato

L'intervento SRE04 - "Start up non agricole" è attuato compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) n. 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

La concessione dei premi previsti dall'Avviso è subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472. Le informazioni relative al regime di aiuto istituito con le presenti disposizioni e al presente Avviso sono reperibili ai link:

-https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/aiuti-di-stato/comunicazioni-in-esenzione

-https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi

-https://www.vallimarecchiaeconca.it/

Tali informazioni rimarranno disponibili per la consultazione per almeno dieci anni dopo la data in cui l'aiuto è stato concesso.

1.8 Principi e criteri di selezione

I criteri di selezione sono basati sui seguenti principi:

- **Localizzazione dell'insediamento** (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.);
- **Qualità del soggetto richiedente** (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di /disoccupazione, formazione o competenze;
- **Settori produttivi e di servizio** oggetto di intervento
- **Settori produttivi e di servizio**
- **Nuova impresa/attività**

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Principi di selezione	**Criteri di selezione**	**Punteggio attribuibile**
Localizzazione dell'insediamento	**Imprese operanti in zona "D"** (Criterio cumulabile)	**3** punti (il punteggio sarà attribuito sulla base della localizzazione)
	Imprese operanti in zona "B" (Criterio cumulabile)	**2** punti (il punteggio sarà attribuito sulla base della localizzazione)
	Impresa con sede legale ed operativa ricadente in area interna (Criterio cumulabile solo per le zone "D")	**3** punti (il punteggio sarà attribuito sulla base della localizzazione)
	Impresa operanti o che intendono operare nei centri storici zona "A" – (Criterio cumulabile)	**2** punti (il punteggio sarà attribuito sulla base della localizzazione come rilevato dalla strumentazione urbanistica comunale)
Qualità del soggetto richiedente	**1. iniziativa di soggetto giovane o di imprenditoria femminile** (Criterio cumulabile)	**4** punti "Criterio di selezione "giovani": il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che: - *per le imprese individuali, il titolare è un giovane;* - *per le società di persone e le società cooperative, il numero di giovani soci rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di*

		soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%; - *per le società di capitali, i giovani detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.*	
		4 punti " Criterio di selezione "donne": *l'assegnazione del punteggio viene effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:* - *per le imprese individuali, il titolare è una donna;* - *per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;* - *per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.*	
	2. soggetto che abbia conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o universitario da meno di tre anni * (criterio non cumulabile)	**Diploma di scuola media superiore**	**3 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito il titolo di studio)
		Laurea triennale	**5 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito il titolo di studio)
		Laurea magistrale o specialistica	**7 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito il titolo di studio)
	3. soggetto in condizione di disoccupazione o percettori di integrazioni al reddito (criterio non cumulabile)	**Disoccupato tra 1 (uno) e 2 (due) anni**	**5 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente dal Centro per l'impiego)
		Disoccupato da 2 (due) a 3 (tre) anni	**7 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato

			aggiornato al mese precedente dal Centro per l'impiego)
		Disoccupato da oltre 3 anni	**8 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente dal Centro per l'impiego)
		Sotto occupazione: lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro ma percettori di sostegno al reddito	**2 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente dall'INPS)
		Sotto occupazione: sospesi a zero ore	**2 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente dall'INPS)
		Percettori di indennità NASpI	**8 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente dall'INPS)
	4. minore reddito: determinato in base al valore ISEE – (Criterio non cumulabile)	**ISEE< 7.500 €**	**8 punti** (in domanda di sostegno dovrà essere fornito certificato aggiornato al mese precedente)
		7.500= ISEE<10.000€	**7 punti** (C.S)
		10.000= ISEE<17.000€	**6 punti** (C.S)
		17.000= ISEE<20.000€	**4 punti** (C.S)
		20.000= ISEE<25.000€	**3 punti** (C.S)
		25.000= ISEE<30.000€	**2 punti** (C.S)
		30.000= ISEE<35.000€	**1 punti** (C.S)
Settori produttivi e di servizio			
	5. settore produttivo di servizio oggetto d'intervento –	**Ambito sociale**: impresa servizi operante in ambito sociale	**5** punti (rilevabile dal codice Ateco che il beneficiario intende attivare)

	(Criterio non cumulabile)	**Sviluppo turistico**: imprese il cui ambito operativo può avere incidenza positiva per lo sviluppo turistico del territorio in cui operano: - Ricettività (Sezione I - Divisione 55) - Ristorazione/somministrazione (Sezione I - Divisione 56) - Commercio al dettaglio (Sezione G - Divisione 47) - Servizi a supporto del turismo (Sezione H - Gruppo 49.3; Sezione O - Divisioni 77.21 e 79)	**5** punti (rilevabile dal codice Ateco che il beneficiario intende attivare)
		7.4 Cura e manutenzione del paesaggio (Sezione O - Classe 81.30)	**5 punti**
Nuova impresa/attività	6. Avvio nuova impresa (Critero non cumulabile)	Avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale con codice ATECO differente e **non complementare**	**5** punti

		rispetto all'attività preesistente.	
		Avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale con codice ATECO differente ma complementare rispetto all'attività preesistente.	**2** punti

* i tre anni decorreranno per il titolo di studio di scuola media superiore dalla chiusura dell'anno scolastico di conseguimento del titolo di studio. Per il titolo si studio universitario dalla data esatta di conseguimento.

Le condizioni collegate ai criteri di priorità afferenti alle "Qualità del soggetto richiedente" e identificate con i numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

Il principio di selezione "Localizzazione dell'insediamento" sarà riconosciuta quando sia la sede legale che l'eventuale sede operativa ricadono all'interno dell'area interna.

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell'ordine a:

1. progetti con spesa ammissibile a premio con valore più alto;

2. ordine temporale di protocollazione della domanda a SIAG.

1.9 Punteggio minimo

Il presente Avviso pubblico stabilisce che il punteggio minimo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa è pari **9** (nove) **punti.**

1.10 Eleggibilità delle spese

1. Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
2. Le spese devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento.

Il punto 1. non si applica alle spese generali collegate ad interventi di investimento effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno inclusi gli studi di fattibilità.

1.11 Spese ammissibili

Sono ammissibili le tipologie di costi per spese materiali ed immateriali, purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate:

• spese per la costituzione dell'impresa (quali spese notarili o per consulenze per la redazione del business plan, di statuti o atti costitutivi, etc.);

• spese generali connesse agli investimenti che includono studi di fattibilità, elaborati tecnici e servizi di progettazione.

Le spese di cui sopra sono riconosciute per un valore forfettario complessivo pari ad euro 5.000.

• opere murarie e impiantistiche necessarie all'adeguamento, ampliamento, miglioramento e/o rinnovo di strutture in cui si esercita/erà l'attività inclusi gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici;

• nuovi canoni di affitto, locazione e/o ratei del mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente pagati nel periodo di vigenza del PI stesso;

• dotazioni e arredi, inventariabili, inclusa la messa in opera, per l'allestimento interno degli immobili oggetto dell'intervento;
• macchinari e attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale;
• impianti di lavorazione/trasformazione a condizione che il processo produttivo non riguardi prodotti, in entrata ed uscita, ricompresi all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
• costi di promozione (quali realizzazione siti web, pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo) nel limite del 20% dell'importo del premio;
• acquisizione di hardware o software, programmi informatici nel limite del 20% dell'importo del premio purché funzionali e riconducibili all'attività avviata;
• acquisizione di brevetti/licenze;
• investimenti funzionali alla vendita delle produzioni aziendali;
• veicoli industriali con relativi loro allestimenti;
• veicoli non industriali solo se strettamente funzionali alle attività di impresa oggetto dell'intervento quali ad esempio bici, e-bike, mezzi di trasporto per disabili, imbarcazioni per turismo fluviale e vallivo, pulmini, minivan, furgoni, camion, mezzi per il trasporto merci, taxi pubblici, noleggio con conducente, bus, autonegozi entro il tetto di spesa di euro 30.000. Non sono ammissibili le autovetture fino a 5 posti anche se immatricolate come autocarri.
Si precisa che i veicoli acquistati tramite il premio devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività, pena la revoca del premio.

Si precisa che l'intervento sostiene unicamente investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'articolo 38 del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione.

Inoltre, per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- congrue rispetto all'operazione e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa. A tal fine si rinvia al par. 2.2 relativo alle modalità per la determinazione di congruità delle spese;
- ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- corrispondere a pagamenti integralmente, effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal beneficiario. Tale requisito è verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- laddove applicabile, essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- essere pagate secondo le seguenti modalità:
 a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
 b) Carta di credito e/o bancomat;
 c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
 d) Vaglia postale;
 e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
 f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;
- essere rendicontate secondo le modalità stabilite per la presentazione della domanda di pagamento sul SIAG.

1.12 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

Attrezzature e impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore al fabbisogno medio aziendale annuo, tenuto conto degli ulteriori eventuali impianti e attrezzature analoghi già presenti in azienda;

- Materiali di consumo;
- Prestazioni volontarie di manodopera aziendale;
- Spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti;
- Spese per il pagamento di interessi debitori;
- Spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- Spese relative a rendite da capitale;
- Spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti.

Non sono ammissibili gli investimenti nei seguenti settori:

- Produzione e commercio di armi e munizioni;
- Gioco d'azzardo, incluse case da gioco e imprese equivalenti;
- Rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico.

Inoltre non sono spese ammissibili:

a) Acquisto di diritti di produzione agricola;
b) Acquisto di diritti all'aiuto;
c) Acquisto di terreni;
d) Leasing;
e) Beni usati;
f) Interessi passivi;
h) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
i) Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
j) Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
k) Spese di ammortamento;
l) imposta sul valore aggiunto (IVA) e ogni altro tributo e onere fiscale funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento.

Avvio degli investimenti: sono considerate ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno.

A tal fine, si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. risulta già pagato anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese connesse alla progettazione e alla presentazione del PI, inclusi gli studi di fattibilità, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
2. nel caso di acquisto di beni o forniture (macchinari, attrezzature, impianti la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio), se sono stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto - DDT) indipendentemente dalla causale dello stesso (conto vendita, conto prova, conto visione ecc.);
3. nel caso di adeguamento/ristrutturazione di beni immobili, con riferimento ai lavori edili, rilevano i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'opera, in particolare:
 - nel caso del permesso di costruire, fa fede la data di dichiarazione di avvio dei lavori registrata sul sistema SUAP;
 - in caso di CILA e SCIA, fa fede la data di presentazione della richiesta al Comune del titolo, ovvero, nel caso in cui fosse stata indicata una data di inizio lavori successiva a quella di presentazione, si terrà conto di quest'ultima;

4. nel caso di realizzazione di attività immateriali, in particolare, di acquisizione di servizi e/o incarichi professionali, ai fini della determinazione del momento di avvio si considera la data di perfezionamento del contratto, che deve risultare successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le spese:

- relative a interventi realizzati in violazione delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela del territorio e del paesaggio; si precisa che in caso di accertamento di realizzazione degli interventi in violazione di tali normative si procederà con la revoca del premio;
- relative a beni o forniture o impianti non conformi alla normativa applicabile. La verifica è effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- documentate con auto-fatturazione;
- pagate utilizzando modalità differenti da quelle consentite.

Cointeressenza: non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

2. Presentazione delle domande di sostegno

Tempistiche e modalità di presentazione

Le domande devono essere presentate entro la data del 09 marzo 2027 ore 13,00

Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Le modalità per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAG sono disciplinate nel manuale delle procedure di presentazione delle domande approvato da AGREA.

Le procedure approvate da AGREA disciplinano, inoltre, le modalità di presentazione di domande di variante e saldo nonché di integrazione e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa.

Integrazioni e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione

Sino alla scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di sostegno previsto dall'Avviso, per le domande già presentate, è consentito integrarne la documentazione. L'integrazione documentale non modifica il periodo temporale di eleggibilità della spesa. Laddove il richiedente decida, entro il medesimo termine, di ritirare la domanda di sostegno e ripresentarne una nuova, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

Rettifica della documentazione: entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, sebbene caricati, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico.

Decorsi tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno è soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a Euro 16,00, fatte salve eventuali successive modificazioni) è assicurato mediante l'annullamento e conservazione in originale della marca da bollo apposta sull'Allegato "E" da presentare unitamente alla domanda di sostegno.

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul SIAG:

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i "Quadri" obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dall'Avviso pubblico o dalla normativa applicabile.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al precedente par. 2:

a) relazione tecnico-economica illustrativa del PI, firmata dal legale rappresentante e redatta sulla base del format Allegato B che contenga almeno le seguenti informazioni:-
 1. anagrafica del richiedente;
 2. per le persone fisiche, imprese o associazioni già costituite da più di un anno che intendono avviare una nuova attività:
 - unità lavorative per anno (ULA)
 - fatturato dell'ultimo anno disponibile
 - eventuali ulteriori informazioni per la determinazione dell'"impresa unica";

per le imprese costituite da meno di un anno i requisiti saranno verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento;

 3. solo per i richiedenti- persone fisiche e per le imprese e le associazioni già costituite da più di un anno che intendono avviare una nuova attività, il codice ATECO che si intende acquisire;
 4. localizzazione dell'investimento *[Nota: in tale punto indicare anche la sede operativa dove è localizzata o sarà insediata l'impresa*];
 5. situazione di partenza dell'insediamento;
 6. l'idea imprenditoriale che si intende attuare;
 7. le tappe essenziali che caratterizzano le attività;

8. i tempi di attuazione;
9. gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere;
10. descrizione per categorie di spesa e relativo bilancio previsionale biennale;
11. Documentazione comprovante la richiesta di assegnazione del punteggio per i punti 1 – 2 – 3 e 4.

b) preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;

c) nel caso di opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base alla più recente versione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;

d) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);

e) spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore; per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da almeno 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili.

f) in caso di interventi per l'acquisto di attrezzature e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario che nella relazione tecnico-economica del progetto sia dimostrato che l'impianto/attrezzatura ha una potenzialità produttiva non superiore al consumo medio annuo dell'impresa, tenuto conto anche della capacità produttiva di altri impianti/attrezzature analoghi già presenti. Nel caso in cui non sia disponibile un dato storico dei consumi, è necessario allegare la relazione di un tecnico del settore comprovante il rispetto del requisito, tenuto conto dei consumi preventivati in base alle caratteristiche tecniche degli impianti/attrezzature utilizzati e già presenti;

g) per canoni di affitto, locazione e/o ratei del mutuo, il valore degli stessi dovrà comunque essere oggetto di quantificazione preventiva e a tale scopo la previsione potrà basarsi sulla "Banca dati delle quotazioni immobiliari" dell'Agenzia delle Entrate; tale valore dovrà essere espresso in apposita dichiarazione sostitutiva del richiedente da allegare alla domanda di sostegno.

I richiedenti di cui ai punti B, C e D presentano unitamente alla domanda di sostegno, altresì, la seguente documentazione:

h) copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;

i) titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento:
idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della

presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione . In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato)

j) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;

k) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto);

l) per gli interventi edilizi:
 - per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;
 - per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

m) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;
n) se tenuto per legge, copia della polizza assicurativa a copertura da danni per calamità naturali, sottoscritta dal richiedente;
o) documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi.

Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera l) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

I richiedenti-persone fisiche di cui al punto A., presentano la documentazione delle lett. h), i), J), k) ed l) entro il termine di 150 giorni dalla comunicazione della concessione, unitamente alla documentazione che attesta la costituzione dell'impresa, pena la revoca del premio concesso. Il titolo di proprietà/possesso, le autorizzazioni e i titoli abilitativi devono risultare riferiti all'impresa costituita.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, anche in assenza di una indicazione specifica.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Si sottolinea che integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, neppure se presentati in fase di rettifica.

A tal proposito si considera documento "assente" anche quello caricato a sistema, ma riferito in tutto o in parte ad altra pratica, o comunque estraneo alla domanda.

Rientrano invece nella accezione di documenti "errati" ai fini della rettifica quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall'avviso pubblico

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Raffronto tra preventivi: per beni, attrezzature e servizi, la verifica della congruità della spesa avverrà attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi devono essere inviati al richiedente il premio tramite pec o posta elettronica ordinaria.

Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (pec) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo". I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato e non ai prezzi di catalogo.

La determinazione del costo dei beni e dei servizi è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

In caso di assenza o non conformità di uno o più preventivi o della documentazione richiesta per comprovare la ricerca di mercato attuata, l'inammissibilità ha ad oggetto unicamente la spesa collegata.

Per le spese di modico importo la congruità dei costi si può verificare o istituendo apposito comitato o commissione di valutazione o svolgendo informalmente una ricerca di mercato sulla base dell'elenco dei beni presentato dal richiedente, anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché sia

individuabile l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Il criterio di scelta utilizzato è il prezzo più basso.

2. Opere edili e affini: al fine di consentire la determinazione della ragionevolezza dei costi e la proporzionalità in relazione alle condizioni di mercato della spesa per interventi edili e affini, incluse le opera di miglioramento fondiario, insieme al c.m.e. devono essere allegati almeno due preventivi da parte di operatori economici differenti operanti nel settore. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a premio per l'investimento considerato, in ogni caso, sarà ammessa la spesa corrispondente al minor importo.

Nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel c.m.e.,la determinazione della congruità dei costi sarà effettuata tramite il confronto tra tre preventivi per ogni singola voce di spesa. Anche in questo caso sarà ammessa a premio la spesa corrispondente al minor importo.

I preventivi e l'ulteriore documentazione richiesti per la determinazione della congruità devono essere caricati nel Quadro del SIAG dedicato al "Quadro di raffronto" e redatti sulla base delle voci di spesa individuate tra quelle riportate nel SIAG.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle spese per la costituzione dell'impresa e alle spese generali connesse agli investimenti per le quali non è necessario presentare documentazione per la congruità.

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Ruoli e competenze

Spettano al GAL:

- l'istruttoria delle domande di sostegno e approvazione della graduatoria;
- l'adozione delle concessioni relative alle domande di sostegno ammissibili e finanziabili;
- nel caso beneficiari persone -fisiche che si costituiscono in impresa, verifica della documentazione attestante la creazione dell'impresa;
- l'istruttoria e approvazione delle richieste di proroga;
- l'istruttoria e approvazione delle domande di varianti progettuali.

Spetta al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – Ambiti Forlì-Cesena e Rimini – Area finanziamenti e procedimenti comunitari

- istruttoria delle domande di pagamento
- adozione degli atti di liquidazione.

Tutte le domande di pagamento dovranno pervenire, tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Forlì-Cesena e Rimini – Area finanziamenti e procedimenti comunitari.

La competenza degli uffici territoriali regionali è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento che deve essere ricompresa nel territorio del GAL. Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di diversi Settori/Aree territoriali sarà competente il Settore/Area nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Avvio e responsabili del procedimento: ai fini dell'avvio del procedimento, le domande saranno istruite dal GAL a far data dalla scadenza del termine di presentazione delle rettifiche di cui al par. 2, secondo le modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Per le fasi di competenza del GAL il Responsabile del procedimento è il direttore Arch. Cinzia Dori

Per le fasi di competenza del Settore/i Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Forlì-Cesena, e Rimini – Area finanziamenti e procedimenti comunitari è il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area.

Di norma, l'istruttoria delle domande di sostegno deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

L'approvazione della graduatoria da parte del GAL dovrà avvenire di norma entro **120 giorni** dalla chiusura del presente bando.

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo gli eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del GAL. In caso di mancata risposta, gli uffici completano l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

Non è comunque ammessa la presentazione di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno sarà determinato il punteggio spettante sulla base dei criteri stabiliti al par. 1.8.

Verifica della ricevibilità della domanda: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Per le domande risultate ricevibili, il GAL procede con la verifica dei seguenti elementi:

- **requisiti del beneficiario:** la verifica ha ad oggetto i requisiti richiamati al par. 1.2.
- **condizioni di ammissibilità**: la verifica ha ad oggetto le condizioni di ammissibilità stabilite al par. 1.3.

Spetta al GAL l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni rese dal richiedente a SIAG al momento della presentazione della domanda, nonché su eventuali ulteriori autodichiarazioni richieste dall'Avviso pubblico, e sulla documentazione prodotta a supporto delle domande.

Attribuzione dei punteggi: sulla base della richiesta di attribuzione dei criteri di priorità da parte del richiedente, il GAL procede con l'attribuzione dei punteggi.

Nel caso in cui sia stato richiesto un punteggio non attribuibile, l'istruttore provvederà a non riconoscerlo, viceversa, nel caso in cui, in base unicamente alla documentazione presente in domanda, risulti che il richiedente per mero errore non abbia richiesto la valorizzazione di un punteggio, l'istruttore provvederà ad assegnarlo.

Non è comunque ammessa la richiesta di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

Qualora la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico consenta il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate, gli uffici competenti provvederanno alla sola verifica del raggiungimento del punteggio minimo. In tal caso si procederà con l'adozione dell'atto che contiene l'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal

ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

A conclusione dell'attività istruttoria, il GAL approva la graduatoria e assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa indicazione del premio e delle priorità e precedenze.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2.5 Approvazione della graduatoria

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del GAL; la stessa sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente avviso e comunque rimarrà valida per ulteriori 12 mesi.

La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato e sarà approvata con atto del CdA del GAL.

Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare l'ultima domanda utile in graduatoria, se le risorse disponibili siano pari ad almeno il 50% del premio, la domanda è finanziabile e la concessione va effettuata per l'intero importo del premio; in caso negativo, la domanda non è ammessa a finanziamento (neanche parzialmente).

2.6 Concessione del premio

Sulla base della graduatoria generale il GAL procederà all'adozione di un unico atto di concessione del premio per le domande ammesse, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'intervento. In tale atto sono stabiliti i termini per la presentazione delle domanda di pagamento, nonché il **codice CUP acquisito dal GAL**.

All'atto di concessione saranno allegate singole schede, per ogni beneficiario, contenenti eventuali prescrizioni in ordine all'attuazione degli interventi. Il GAL provvederà a dare formale comunicazione della concessione, ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio PI, pena la revoca del premio.

Nel caso di beneficiario – persona fisica di cui al punto A. il GAL inserisce nelle singole schede anche la prescrizione relativa alla presentazione, entro 150 giorni dalla comunicazione della concessione, della documentazione relativa alla costituzione dell'impresa, i titoli di proprietà/possesso, i titoli abilitativi e le autorizzazioni con le modalità di cui al par. 2.7

Per i beneficiari di cui ai punti B., C. e D. inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento, seppur non ancora in possesso del permesso di costruire, la concessione sarà effettuata con un unico atto dopo la scadenza del termine per la dimostrazione dell'avvenuto rilascio del titolo e previa verifica istruttoria della coerenza del permesso rilasciato con il PI presentato e le spese ammissibili.

Ai fini degli adempimenti in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs n. 33/2013, saranno utilizzate le informazioni presenti nella domanda di sostegno attingendo ai relativi Quadri del SIAG.

2.7 Presentazione della documentazione in caso di beneficiari- persone fisiche che si costituiscono in impresa.

I beneficiari-persone fisiche di cui al punto A. devono presentare a SIAG entro 150 giorni dalla comunicazione dell'atto di concessione, pena la revoca del premio concesso, la documentazione di seguito riportata tramite la funzionalità domanda di variante.

A. Il beneficiario "persona fisica" di cui al punto A. che costituisce un'impresa in forma individuale:

- copia della richiesta di apertura della P. IVA e, se già disponibile, documentazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta apertura;
- apertura della posizione previdenziale;
- documentazione relativa all'iscrizione al Registro delle imprese, qualora ne ricorra il caso;
- documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal PI che ha determinato l'attribuzione dei punteggi.

B. Il beneficiario "persona fisica" di cui al punto A. che costituisce un'impresa in forma societaria diversa da ditta individuale:

- atto costitutivo e statuto dell'impresa;
- copia della richiesta di apertura della P. IVA e, se già disponibile, documentazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta apertura;
- apertura della posizione previdenziale;
- documentazione relativa all'iscrizione al Registro delle imprese, qualora ne ricorra il caso;
- documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal PI che ha determinato l'attribuzione dei punteggi;
- documentazione analoga a quella richiesta alle imprese "*già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno*" relativamente al titolo di proprietà o di possesso delle particelle/immobili oggetto di intervento con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione ed eventuale titolo abilitativo.

Inoltre, a prescindere dalla tipologia di impresa, il beneficiario - persona fisica di cui al punto A. deve presentare: il titolo di proprietà/possesso; i titoli abilitativi; le autorizzazioni nonchè l'ulteriore documentazione di cui al par. 2.1, riferiti all'impresa costituita.

Il GAL istruisce la domanda di variante e verifica i requisiti dell'impresa costituita (continuità tra persona fisica e società; ruolo della persona fisica nella società costituita in conformità con le specifiche disposizioni del presente avviso; il rispetto dei requisiti del beneficiario ai sensi del par. 1.2 e delle condizioni di ammissibilità ai sensi del par. 1.3; la titolarità del bene oggetto dell'intervento; il possesso dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per la realizzazione del PI; nonché il mantenimento del punteggio assegnato al PI).

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il GAL procede con la revoca della concessione del premio.

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

Potrà essere presentata al GAL al massimo una variante alle attività nel corso della realizzazione del progetto**.**

La variante, dovrà essere debitamente motivata e potrà essere autorizzata solo previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del sostegno.

Il progetto di investimento deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature. Sono pertanto considerate varianti sostanziali le modifiche che incidono sulla funzionalità dell'investimento così come previsto dal progetto originario.

In ogni caso, non potranno essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria in posizione utile, o che prevedano interventi che necessitano di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti dal presente Avviso.

Ciò premesso, non sono considerate varianti i cambi di preventivo, nel caso sussista una palese identificazione del bene, e gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali e nel rispetto delle valutazioni di congruità ed economicità delle spese.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), il beneficiario presenterà agli uffici competenti una "domanda di variante" utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).

Alla domanda di variante dovranno essere allegati:

- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;
- un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione;
- la documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto della richiesta, tra cui i file dei nuovi progetti e la documentazione necessaria a determinare la congruità delle spese prevista al par. 2.2.

Nel caso di variazioni relative ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto, sarà dato conto della verifica di congruità nei verbali istruttori.

In caso di varianti che comportino aumento di spesa, il sostegno concesso resta invariato.

In sede di istruttoria della domanda il GAL verifica che le modifiche apportate al progetto rientrino tra quelle ammissibili.

Eventuali spese effettuate in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

In caso di varianti non autorizzate che comportino una riduzione della spesa a fronte di una non completa realizzazione del progetto, si procede con la liquidazione del premio fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al par. 8.1. Laddove la parziale realizzazione comprometta la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, si procederà con la revoca totale del premio concesso.

La richiesta di variante dovrà essere presentata al GAL almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

Di norma, le determinazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate per iscritto al richiedente dal GAL entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL, di conseguenza, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario, in caso di mancata approvazione della variante, restano a suo carico.

3.2 Proroghe

Il GAL potrà concedere una sola proroga al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, per un massimo di **180 giorni**, su specifica e motivata richiesta del beneficiario da trasmettere al GAL.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata al GAL almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI tramite l'invio di posta elettronica certificata.

Le determinazioni assunte in ordine alle proroghe saranno comunicate per iscritto al richiedente, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di proroga.

4. Anticipi

A seguito della comunicazione della concessione, i beneficiari possono richiedere, un anticipo pari a non oltre il 50% del premio spettante, a seguito della presentazione di apposita domanda di pagamento, entro **8 mesi** dalla concessione.

Nel caso dei beneficiari di cui al punto A. la richiesta di anticipo è presentata dal beneficiario-persona fisica.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria emessa a favore di AGREA da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario).

La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo richiesto e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino alla durata massima di 5 anni dalla data di emissione, fermo restando che AGREA disporrà lo svincolo anticipato non appena ne ricorreranno le condizioni.

In ogni caso la garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA nella versione reperibile nella specifica sezione dedicata alla modulistica sul sito web di AGREA (http://agrea.regione.emiliaromagna.it).

È ammessa la presentazione di garanzie firmate digitalmente dall'istituto emittente. Si precisa al riguardo che per la valida costituzione del rapporto di garanzia è richiesta la sottoscrizione del soggetto garante mentre è possibile prescindere da quella del beneficiario/contraente. Eventuali fideiussioni redatte in formato cartaceo potranno essere accettate se accompagnate da apposita dichiarazione del garante, allegata alla fideiussione stessa ed alla relativa domanda di anticipo, che attesti l'impossibilità di rilasciare il documento in formato digitale; in tal caso sarà necessario allegare alla domanda SIAG la copia per immagine (scansione del cartaceo) della garanzia, mentre l'originale sarà sarà conservato dal CAA nel fascicolo di domanda, e reso disponibile a richiesta di AGREA o altri organi/enti titolati al controllo, ovvero trasmesso ad AGREA nel caso di beneficiari che compilino la domanda autonomamente. La struttura competente per l'istruttoria della domanda richiederà conferma di validità della fideiussione alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo, si rimanda alla "Procedura per la gestione delle garanzie fideiussorie" approvata da AGREA.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Il premio potrà essere erogato in **un'unica soluzione** a saldo oppure **in due tranche** pari al 50% dell'importo.
In quest'ultimo caso:
- la prima tranche sarà liquidabile a seguito della presentazione di domanda di anticipo con le modalità e le tempistiche di cui al cap. 4;
- la seconda tranche sarà liquidabile successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PI a seguito della presentazione di domanda di pagamento a saldo con le modalità e le tempistiche di seguito disciplinate.

Nel caso dei beneficiari di cui al punto A. la domanda di saldo è presentata dal beneficiario persona fisica.

Entro la data ultima fissata nella comunicazione di concessione del premio, il beneficiario dovrà presentare tramite il SIAG al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Forlì-Cesena e Rimini – Area finanziamenti e procedimenti comunitari , specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno.

In caso di mancato rispetto del termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo par. 8 “Riduzioni, revoche e sanzioni”.

Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento: non saranno ammessi a pagamento progetti per i quali non siano mantenute le condizioni di ammissibilità e i criteri di priorità che garantiscono la collocazione in posizione utile in graduatoria.

In sede di accertamento dell’effettiva e corretta implementazione del PI le spese complessivamente sostenute per l'attuazione dello stesso dovranno risultare di importo pari o superiore a quello del premio sulla base dei documenti di spesa allegati alla domanda di pagamento a saldo, pena la revoca del premio concesso. Tutti gli importi computati a tale scopo si intendono al netto dell’importo forfettario di 5.000 euro e dell’IVA.

Si precisa che il PI risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata, fatte salve le modifiche che non comportano la presentazione di varianti come stabilito al par. 3.1 “Varianti”.

5.1 Documentazione di spesa

Per tutti gli interventi, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute e c*he la spesa sostenuta sia pari o superiore al premio concesso*: per la realizzazione del PI:

- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;

 - **per le spese di costituzione dell’impresa e le spese generali connesse agli investimenti incluse nell’importo forfettario, non è necessario presentare documentazione di spesa;**

- documentazione prevista dal par. 1.11 al fine di comprovare il momento di avvio dell’investimento per le diverse tipologie di spese;

Con riferimento alle attestazioni di pagamento si applicano le disposizioni del successivo par. 5.2.

Documentazione relativa agli interventi edili:

- estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda nell’ambito della dichiarazione del progettista;
- verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l’applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili/ miglioramenti fondiari non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.

I beneficiari di cui al punto A. dovranno presentare la documentazione di spesa sostenuta per la realizzazione del PI sia in qualità di persona fisica sia dall’impresa costituita.

Autodichiarazione sul cumulo

Il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, che non sono stati percepiti altri premi per interventi attivati o ai sensi dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 2115/2021 o a valere su altre tipologie di finanziamento.

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): in tal caso il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del premio è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;

b) Carta di credito e/o bancomat: in tal caso il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso): tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in tal caso il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non è mai consentito il pagamento in contanti e tramite assegno.

6. Procedimento di liquidazione del premio

Di norma, entro i successivi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, l'ufficio regionale competente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Forlì-Cesena, e Rimini – Area

finanziamenti e procedimenti comunitari verifica la sussistenza dei requisiti e procede all'adozione dell'atto di liquidazione.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento mediante delega di funzioni.

Durante la realizzazione dei progetti possono essere effettuati controlli in itinere.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento sono effettuati secondo la normativa nazionale in materia di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento saranno effettuati secondo quanto successivamente disposto, e con le modalità stabilite nel Manuale delle procedure di controllo delle domande di pagamento approvato da AGREA.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, i controlli comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica dei seguenti elementi:

- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
- la verifica della regolarità e della conformità della garanzia prestata nel caso delle domande di pagamento anticipo.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso, in applicazione del DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727).

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG).

La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Preliminarmente alla liquidazione del premio, sarà verificata la posizione di regolarità contributiva del beneficiario. In presenza di DURC irregolare per mancato versamento delle somme dovute agli enti competenti, AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

Laddove applicabile, sarà inoltre necessario effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

A tal fine, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente ai competenti uffici sulla base della modulistica fornita dai medesimi uffici.

L'ufficio competente, dopo aver esperito le verifiche finali, relative alle opere finanziate, sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

6.1 Erogazione del premio

Il premio è erogato a seguito della presentazione e istruttoria della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la richiesta del beneficiario di anticipo, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il premio erogato non potrà comunque essere superiore all'importo originariamente concesso. **Qualora in relazione all'esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore all'importo del premio concesso, al netto dell'importo forfettario e dell'IVA, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà, oltre alla revoca del premio concesso, al recupero delle eventuali somme già liquidate.**

7. Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l'operazione non è soggetto ad alcuna riduzione o sanzione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo cui, le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano che non siano applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3. In tal caso, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, nei seguenti casi:

a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data della presentazione della domanda;
e) decesso del beneficiario;
f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 3 Reg. (UE) n. 2116/2021, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al par. 1 lett. a) colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Di seguito si riportano le riduzioni da applicare in caso di violazione dei seguenti impegni e obblighi trasversali:

1 violazione degli obblighi di comunicazione di cui al par. 9;
2 tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui al par. 8.2;
3 parziale realizzazione dell'intervento (variante in diminuzione non autorizzata) di cui al par. 3.1;
4 violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2;

1. Riduzioni in caso di violazione degli impegni relativi agli obblighi di comunicazione previsti nel par. 9:

Impegno I. Mancata esposizione delle targhe o dei cartelloni definitivi

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Sempre medio 3	Sempre basso 1

Impegno II. Mancanza della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Parzialmente non conforme (1)	Sempre basso 1
		Totalmente non conforme (3)	

Gruppo di impegni relativo alla non conformità dei materiali e della localizzazione:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non appropriato con riferimento all'ubicazione - Basso (1)	Parzialmente non conformi (1)	Sempre basso (1)
		Totalmente non conformi (3)	
Medio (3)	Non conformità della descrizione, delle dimensioni e dei materiali e mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali- Medio (3)	Parzialmente non conformi (1)	
		Totalmente non conformi (3)	

In tutte le fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione da applicare risulti inferiore o pari al 3% la violazione si considera di "lieve entità", pertanto se il beneficiario entro 30 giorni provvede ad adempiere agli obblighi, non si applicherà alcuna riduzione. In tutte le altre fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere a adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

2. Riduzioni in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	da 1 a 10 gg Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	da 11 a 20 gg Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	da 21 a 25 gg Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

3. Riduzioni in caso di parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata):

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	dal 10% al 20 % Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	dal 21% al 30 % Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	dal 31% al 50 % Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

Resta inteso che la mancata realizzazione superiore al 50%, compromette la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, pertanto, si procede con la revoca del totale del premio concesso.

4. Riduzioni in caso di violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)
Medio (3)			
Alto (5)			

La presente violazione si considera di "lieve entità", pertanto, nel caso in cui il beneficiario provveda a dare riscontro entro 30 giorni alla richiesta dei dati, non si applicherà alcuna riduzione.

5. Riduzione in caso di mancato rispetto del vincolo di conduzione dell'impresa

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato rispetto dell'impegno di vincolo di conduzione a seguito di controllo (1)	Sempre come gravità (1)	< 6 mesi
Medio (3)	Mancato rispetto dell'impegno di vincolo di conduzione a seguito di controllo (3)	Sempre come gravità (3)	da 6 a 12 mesi
Alto (5)	Mancato rispetto dell'impegno di vincolo di conduzione a seguito di controllo (5)	Sempre come gravità (5)	da 12 a 24 mesi

In casi di violazione del vincolo di conduzione per un periodo > di 2 anni si procede con la revoca del premio. Ai fini del calcolo della durata dell violazione si sommano tutti i periodi accertati di sospensione dell'attività anche se non continuativi.

Qualora il beneficiario nella domanda di pagamento richieda un importo che risulta maggiore del 25% (venticinque/00) rispetto a quello che sarà considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà assoggettato ad una sanzione in termini di riduzione del premio pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese risultate non ammissibili in esito ai controlli in loco.

Non saranno applicate sanzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare in modo soddisfacente che l'inclusione dell'importo inammissibile non è a lui imputabile o se l'Organismo pagatore (AGREA) accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile di detta inclusione dell'importo non ammissibile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti tra quanto richiesto dal beneficiario in sede di domanda di pagamento e quanto effettivamente considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà applicata con priorità la riduzione di cui allo scostamento e poi la percentuale di riduzione relativa all'inadempienza.

Per quanto attiene il calcolo della percentuale di riduzione da applicare in caso di violazione degli impegni e obblighi si rinvia al par. 8.1 delle disposizioni comuni approvate con la DGR n. 2354 del 23.12.2024.

8.2 Revoche e sanzioni

Resta fermo che in caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità, stabiliti dal presente avviso, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Le revoche delle concessioni, inoltre, intervengono nei seguenti casi:

- al momento di presentazione della domanda di pagamento gli interventi non risultano realizzati nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica;
- il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni stabilite al par. 8.1 per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del premio;
- in caso di mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%, per realizzazioni parziali inferiori a tale tetto si applicano le riduzioni stabilite al par. 8.1 (variante in diminuzione non autorizzata);
- in caso di violazione degli impegni ex post di cui al par. 8.3, fatta salva l'applicazione delle riduzioni ivi disciplinate;
- qualora si accerti che il beneficiario ha presentato documentazione non veritiera o non abbia fornito all'Autorità di Controllo, per negligenza, le necessarie informazioni; in tal caso il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;
- negli altri casi previsti dalle leggi, dalle presenti disposizioni, dagli Avvisi pubblici e dagli atti di concessione.

Si fa presente che la revoca della concessione avrà luogo, altresì, nei seguenti casi:

- qualora sulla base dei documenti di spesa trasmessi le spese complessivamente sostenute per l'attuazione del PI risultino di importo inferiore a quello del premio concesso, al netto dell'importo forfettario e dell'IVA;
- laddove i beni mobili e immobili oggetto del finanziamento risultino oggetto di "trust" o altre forme di "protezione" che impediscano all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore il recupero del premio in caso di applicazione;
- nel caso di violazione del vincolo di conduzione per un periodo superiore ai due anni, anche non continuativi.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa (art.9, comma 3 L.R. n. 15/2021).

Le domande finalizzate all'ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.

8.3 Revoche del premio liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Principio di stabilità degli interventi e vincoli di destinazione e d'uso: gli interventi che hanno ad oggetto investimenti devono rispettare il principio di stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione e d'uso come declinati al par.1 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

Il beneficiario è tenuto all'osservanza del principio di stabilità e dei vincoli di destinazione e d'uso sia esso titolato alla realizzazione dell'investimento in qualità di proprietario sia in qualità di possessore ad altro titolo dell'area o del bene oggetto dell'intervento.

In caso di dismissione o mutamento di destinazione e di uso dei beni delle opere finanziate prima della scadenza del vincolo, su preventiva richiesta del beneficiario, per la determinazione della riduzione da applicare i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata, invece, è calcolato in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento.

Gravità	Entità	Durata del mancato rispetto del vincolo	Percentuale riduzione
Sempre Alto (5)	Sempre Alto (5)	fino ad 1 anno	20%
		da 1 a 2 anni	40%
		da 2 a 3 anni	60%
		da 3 a 4 anni	80%
		maggiore di 4 anni	100%

In caso di mancata richiesta preventiva da parte del beneficiario dell'autorizzazione alla dismissione, si procede con la revoca del premio.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15/2021 per le quali resta ferma la disciplina nel medesimo comma. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4, pertanto: la cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca dei contributi concessi.

Con riferimento a tali violazioni l'importo complessivo su cui applicare la riduzione o l'esclusione corrisponde al montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

9. Obblighi di comunicazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone le norme relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, in conformità alle specifiche previste dall'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129, riportato nell Allegato D delle presenti disposizioni:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129 e applicando le linee guida operative sugli obblighi di informazione di seguito riportati.

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali danno visibilità al sostegno erogato dal CoPSR, nel modo seguente:

a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;

c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;

e) per le operazioni per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione.

Di seguito si riportano i Loghi da utilizzare:

I loghi sono disponibili e scaricabili nel portale "ER Agricoltura e pesca", al link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/loghi

ad eccezione del logo del GAL reso disponibile al seguente link:

https://www.vallimarecchiaeconca.it/

Caratteristiche delle targhe informative e dei cartelloni.

Ubicazione: le targhe e i cartelloni devono essere posti in posizioni ben visibili, all'ingresso dell'azienda o presso la sede dell'impresa capofila o nei pressi dell'impianto di maggior significato economico, realizzato con il finanziamento del CoPSR.

Targhe e cartelloni saranno affissi o appesi alle pareti di una struttura o, se posti in aperta campagna o lungo strade, collocati su supporti compatibili con l'ambiente (legno o paletti metallici tipo "segnale stradale") di altezza non inferiore a mm 2750.

L'apposizione delle targhe e cartelli deve comunque avvenire nel rispetto delle norme comunali sulle affissioni e del codice della strada.

Materiali: i cartelloni a carattere provvisorio saranno realizzati in cartoncino ed eventualmente protetti, se posti all'esterno, da un rivestimento plastico che ne garantisca l'integrità.

Le targhe e i cartelloni a carattere definitivo devono essere costruiti con materiali tali da assicurarne la durata nel tempo (quali: forex, alluminio, ecc.).

Formato e contenuti grafici: le targhe, i cartelloni e i siti web devono recare gli elementi grafici precedentemente indicati e la descrizione del progetto/intervento; tali informazioni devono occupare almeno il 25% dell'intero spazio a disposizione.

Nelle targhe e nei cartelloni, oltre alle indicazioni grafiche previste, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento" deve essere presente una descrizione dell'intervento con il codice identificativo e la relativa denominazione ("SRE04 Start up non agricole".

La grafica dei prodotti informativi deve rispettare gli esempi di seguito riportati e contenere:

- il testo "cofinanziato dall'Unione europea" in carattere "Calibri";
- il testo "Tipo di intervento" e in carattere "Calibri";
- il colore del pantone è azzurro chiaro 2975C.

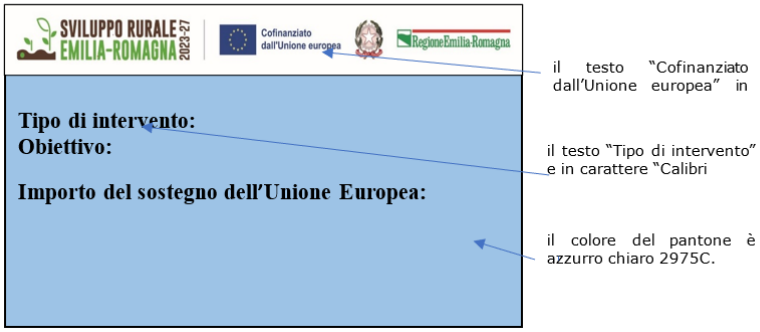
Le targhe informative "standard" dovranno avere una dimensione minima di cm 70 x 50, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

I cartelloni (temporanei e definitivi) dovranno avere dimensioni minime di cm 100 x 70, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

Nei cartelloni, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento", oltre alle altre indicazioni devono anche essere riportati*:

- il principale obiettivo del tipo di operazione;
- il sostegno finanziario dell'Unione europea;
- i loghi.

Esempio grafico per targhe e cartelloni:



*** Inserire accanto ai loghi sopra riportati anche il logo del GAL che ha finanziato il progetto.**

10 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027.

Allegato “A” – Codici ATECO ammissibili (Allegato separato dal testo del bando)

ALLEGATO "B" - Format relazione tecnico economica del progetto

La relazione, firmata dal Legale Rappresentante, dovrà contenere obbligatoriamente almeno tutte le seguenti informazioni in quanto necessarie alla verifica dei requisiti del beneficiario e delle condizioni di ammissibilità dei progetti e dovrà essere redatta secondo il presente format.

1) ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE:
Nome_____Cognome_____C.F._____ __ Ragione sociale _____ C.F. P.I.....___ Sede legale _____ per le imprese costituite da più di un anno indicare:
a. unità lavorative per anno e (ULA): _____
b. fatturato dell'ultimo anno disponibile:
Anno_____Fatturato_____
c. eventuali ulteriori informazioni per la determinazione disponibile: dell'"impresa unica" (SPECIFICARE):_____
NOTA: per le imprese costituite da meno di un anno i requisiti saranno verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento;

2) solo per i richiedenti - persone fisiche e per le imprese e le associazioni già costituite da più di un anno che intendono avviare una nuova attività indicare:

a. il codice ATECO attuale: _____;

b. il codice ATECO che si intende acquisire: _____;

3) Indicare la localizzazione dell'investimento e la sede operativa dove è localizzata o sarà insediata l'impresa;

4) Descrivere la situazione di partenza dell'insediamento (pre investimenti);

5) Descrivere l'idea imprenditoriale che si intende attuare;

6) Indicare e descrivere gli obiettivie risultati che si intendono raggiungere, rispetto al mercato di riferimento;

7) Riportare i tempi di attuazione (Cronoprogramma delle attività di avvio dell'impresa)**;**

8) Descrizione della tipologia di spese previste (Categorie);

9) Bilancio previsionale triennale;

10) Documentazione specifica ai fini dell'assegnazione del punteggio:

- Per il controllo del requisito relativo alla priorità n. 5 e 6: il settore produttivo in cui la nuova impresa andrà ad operare, va esplicitato, coerentemente con gli investimenti proposti, all'interno della Relazione tecnico-economica, i cui contenuti devono esprimere il settore di attività, con riferimento a quelli riportati nell'Allegato "A" - Codici Ateco ammissibili, indicando anche il relativo codice ATECO di riferimento, attribuibile alla futura nuova attività ricompreso fra quelli indicati nel presente avviso pubblico;

- Punteggi soggettivi/aziendali per l'attribuzione delle priorità

Qualora l'attribuzione del punteggio non sia riscontrabile nella documentazione fornita è necessario motivare precisamente l'attribuzione del punteggio ed eventualmente allegare documentazione a supporto.

12 – Preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazione e dei servizi, (in caso di opere edili almeno due oltre al compuito metrico estimativo redatto utilizzando il prezziario regionale) utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno

Tipologia investimento	***Imponibile***	***Fornitore***	***Eventuali Note***
A – Attrezzature*			
B – Macchinari*			
C – Opere edili **			
D- Interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici **			
Altro			
Totale			

* indicare l'importo e il riferimento del preventivo minore (prezzo più basso) risultante dal raffronto di n. 3 preventivi che devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo"; come indicato nel "quadro di raffronto dei preventivi a SIAG"

** indicare l'importo e il riferimento del preventivo minore (prezzo più basso) o del computo metrico risultante dal raffronto di n. 2 preventivi oltre al Computo metrico redatto nel rispetto delle voci di costo contenute nel Prezziario Regionale di riferimento, che devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo"; indicato nel "quadro di raffronto dei preventivi a SIAG".

Luogo, data _____ Firma Legale Rappresentante

Firma del tecnico abilitato (qualora richiesto)

RIFERIMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O SUO DELEGATO DA CONTATTARE DURANTE L'ISTRUTTORIA

Nome e cognome: _____

Cellulare/tel. Fisso_____

e-mail: _____ PEC: _____

ALLEGATO "C" – Modulo di delega al GAL per l'accesso all'anagrafe delle aziende agricole

Mandato al GAL per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna.

Il sottoscritto (legale rappresentante) munito del potere di rappresentanza C.F. dell'impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA,

CONFERISCE

autorizzazione al GAL Valli Marecchia e Conca C.F. e P.I. 04267330407, per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall'interessato per l'espletamento dell'incarico, sono corrispondenti agli originali.

Il consenso è stato reso:

per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale **n. 1789/2017** (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

PRIVACY

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016, **ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario**, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l'effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAG) per l'espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all'incarico conferito.

Luogo Data

Firma autografa del mandante

NOTE SUPPLEMENTARI:

(1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all'Amministrazione Regionale. Il modello è acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore (pdf o p7m).

ALLEGATO "D" - "Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione («emblema»)" Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

1. L'emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
2. La frase «Finanziato dall'Unione europea» o «Cofinanziato dall'Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
3. Per il testo che accompagna l'emblema va utilizzato il seguente carattere: Calibri. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
4. Il posizionamento del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
6. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri loghi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.
8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.
9. Istruzioni grafiche per l'emblema e la definizione dei colori standard:

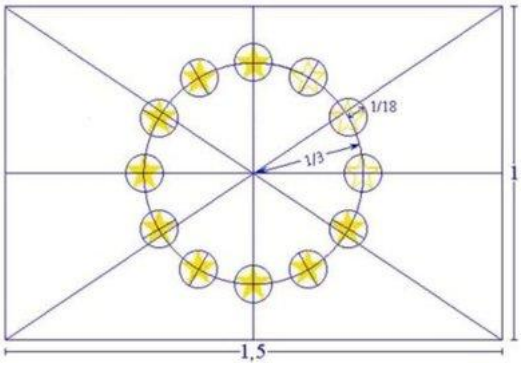
A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'utilizzo dell'emblema da parte di terzi sono definiti nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi ([1]).

ALLEGATO E – Adempimento imposta di bollo

Avviso pubblico – "SRE04 – Start Up non agricole"

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA

Il sottoscritto _____

CUAA/Codice Fiscale_____, allega alla domanda di cui **all'azione "SRE04 - Start – Up non agricole 2° edizione"** la seguente marca da bollo, annullata in data_____

INSERIRE QUI LA MARCA DA BOLLO

La presente marca da bollo non è già stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

_____ (firma)

Il presente modulo dovrà essere sottoscritto ed allegato alla domanda sul sistema operativo AGREA in formato Pdf

Nota: l'annullamento si attuerà apponendo la data di sottoscrizione del modulo, come sopra riportato e inoltre, **apponendo la data direttamente sulla marca da bollo**.